

SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberrativi
Pratica pervenuta il 28-07-2015

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott. Salvatore Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SH 11
IV - III - A 852
il 28-07-2015
Il Dirig. del servizio
L'istruttore Direttivo
(Dott. Salvatore Minniti)

CITTA' DI RAGUSA
Settore XII, "appalti, contratti, patrimonio"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

ANNOTATA AL Registro Generale
data 28-07-2015
N. 1515
Settore II - risorse umane
n. 94
Data 29/06/2015

Oggetto: presa d'atto della comunicazione trasmessa
dall'U.T.G. di Ragusa, prot. n°
determinazioni conseguenti - rescissione contratto iscritto al

*NON CORPORE IMPRESA DI SPESA
ACCORDATO DI ONERATA*
DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio	Funzione	Servizio
Intervento	Denominazione	impegno

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di giugno, negli uffici del settore XII, il dirigente dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

Premesso:

che con determinazione dirigenziale n° , annotata al registro generale con il numero , esecutiva come per legge, è stato approvato l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata indetta, ex art. 122, c. 7, del D. Lgs. n° 163/2006, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento per la manutenzione stradale e la salvaguardia della pubblica incolumità del centro storico in uno alla ratifica dei relativi verbali;

che con la suddetta determinazione è stata, altresì, dichiarata aggiudicataria in via definitiva l'impresa , per il prezzo di € 149.753,10, oltre i.v.a;

che in data è stato stipulato il relativo contratto, iscritto al n° di repertorio, firmato telematicamente ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n° 163/2006 con decorrenza dalla data di affidamento dei lavori e registrato con il n°

Dato atto che ai fini della partecipazione alla procedura di gara l'impresa ha presentato, in uno all'istanza, le dichiarazioni di cui all'art. 38 del codice, rendendo altresì le dichiarazioni ai sensi del "protocollo di legalità" e della circolare n° 593 del 31/01/2006 dell'assessorato regionale per i lavori pubblici, approvando, inoltre, specificamente le "clausole antimafia" ai sensi dell'allegato 2 della direttiva 23/06/2010 del ministero degli interni;

Rilevato che con nota prot n° assunta al protocollo generale con il n° la Prefettura - U.T.G. di Ragusa ha comunicato che la precitata impresa "è destinataria di una informazione antimafia interdittiva ai sensi del D. Lgs. n° 159/2011 e s.m.i., emessa dalla Prefettura di Catania con provvedimento n°

Dato atto che in data 26 giugno 2015 la predetta comunicazione prefettizia è stata notificata al R.U.P. il quale è stato opportunamente sentito sull'argomento;

Considerato che la vigente normativa antimafia rende le conseguenze interdittive delle informazioni generalmente vincolate, anche dopo la stipulazione del contratto o l'instaurazione del rapporto (cfr. art. 94 D. Lgs. n. 159/2011).

Evidenziato in particolare che a differenza di quanto previsto nel previgente regime dove l'art. 11, commi 2 e 3, D.P.R. n.252/1998 lasciava margini di scelta più ampi all'amministrazione (in questo senso è sempre stata interpretata la locuzione adoperata dal legislatore «puo revocare ... o recedere» e «facoltà di revoca o recesso»), pur nell'ambito dei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa in ordine a tale apprezzamento dell'amministrazione, richiedendosi la sussistenza di un onere motivazionale "rafforzato" in capo all'amministrazione che decida per la prosecuzione del rapporto; la motivazione, in particolare, doveva dar conto dell'interesse pubblico e della convenienza alla prosecuzione del rapporto, trattandosi, comunque, di ipotesi eccezionali, perchè eccezionale doveva (e deve) essere la possibilità di «pretermettere l'interesse superiore teso a impedire alle amministrazioni pubbliche di intrattenere rapporti con imprese pregiudicate da tentativi di infiltrazione mafiosa» (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19/09/2011 n° 5262 e Cons. Stato, sez. III, 05/10/2011 n° 5478 dove correttamente si evidenzia che "il provvedimento di prosecuzione del rapporto contrattuale è soggetto a onere motivazionale rafforzato nel senso che l'amministrazione deve dare ampia e dettagliata motivazione quando ritenga di non aderire alla portata inibitoria dell'informatica prefettizia, ma laddove, invece, la stazione appaltante non intenda far uso della facoltà di prosecuzione, non si impone alcun obbligo motivazionale specifico e risulta sufficiente il mero rinvio alla misura interdittiva"

Atteso:

che rispetto all'ipotesi di "informativa sopravvenuta", il codice (artt. 92 e 94) inasprisce gli effetti dell'informazione prevedendo l'obbligo, e non più la facoltà per l'amministrazione di recedere dal contratto o di revocare l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite;

che questa Stazione appaltante, ai fini di cui alla normativa prevista dal D. Lgs. n° 163/2006 e dal D. Lgs. n° 159/2011, intende prendere atto della comunicazione prefettizia citata in premessa ai fini della emissione del provvedimento rescissorio del contratto;

Ritenuto che, per costante giurisprudenza, "non sussiste l'obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento nel caso di adozione del provvedimento di revoca in presenza di un'informativa prefettizia antimafia sfavorevole"; infatti, «l'adozione del provvedimento di revoca di un'aggiudicazione o comunque di un incarico di svolgimento di pubblico servizio, in presenza di un'informativa prefettizia antimafia sfavorevole, configura un provvedimento non soltanto fortemente caratterizzato nel profilo contenutistico, ma anche connotato dall'urgenza del provvedere. Ad escludere l'obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento concorre, quindi, il carattere spiccatamente cautelare della misura, che fa rilevare quelle esigenze di celerità, che rendono giustificata l'omissione della notizia partecipativa altrimenti prescritta» (vds, ex plurimis, TAR Piemonte, Sez. I, 27/6/2013 n. 787);

Ritenuto, conclusivamente, che occorre procedere in merito e disporre, senza indugio, il recesso dal contratto, iscritto al n° .li repertorio, stipulato con la impresa a decorrere dalla notifica della presente determinazione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

Visto l'art. 65 del predetto Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

approvare le superiori premesse e considerazioni e, per l'effetto:

1. Dichiare il recesso di questa S.A. dal contratto stipulato in data in data di repertorio, firmato telematicamente ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n° 163/2006 con decorrenza dalla data di affidamento dei lavori e registrato con il n°
 2. Dare atto che dalla data di recesso il contratto è da ritenersi risolto ad ogni effetto di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite;
 3. Dare atto, inoltre, che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura - U.T.G. di Ragusa.
 4. Dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che ogni eventuale somma occorrente ai fini di cui al punto 2 del dispositivo sarà impegnata dal competente settore IV dell'UTG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII "Appalti, contratti, patrimonio" dott. Rosario Spata



da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale ed al Settore Ragioneria.

THE SPANISH INFLUENCE IN THE

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – 4 comma – del
TUEL

Ragusa, _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la
durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al
Segretario Generale.

Ragusa 28 LUG. 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(*Tagliarini Sergio*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè
dal 28 LUG. 2015 al 04 AGO. 2015

Ragusa 05 AGO. 2015

IL MESSO COMUNALE